Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante abrogazione: del regolamento (CEE) n. 3690/86 relativo alla soppressione delle formalità doganali, nel quadro della convenzione TIR, all'uscita da uno Stato membro, al varco di una frontiera comune a due Stati membri, nonché del regolamento (CEE) n. 4283/88 relativo alla soppressione di talune formalità all'uscita all'atto dell'attraversamento delle frontiera

(91/C 143/08)

COM(91) 146 def. — SYN 338

(Presentata dalla Commissione il 17 maggio 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3690/86 (1) e (CEE) n. 4283/88 (2) prevedono l'introduzione, per le merci che varcano le frontiere interne della Comunità accompagnate rispettivamente da un carnet TIR o da un carnet ATA, da un carnet comunitario di circolazione o da un formulario NATO n. 302, di misure di semplificazione che grazie all'uniformazione dei posti di frontiera consentono di evitare la ripetizione degli stessi controlli da una parte e dall'altra delle frontiere e di effettuare a tal fine un solo intervento amministrativo presso l'ufficio d'entrata dello Stato membro in cui entrano le merci;

considerando che, per quanto riguarda l'applicazione delle norme di utilizzazione dei carnet TIR e dei carnet ATA, il regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio (3) ha introdotto ulteriori misure di semplificazione, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1992, che definiscono la Comunità come un unico territorio doganale, in modo da eliminare interamente, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne, le formalità e i controlli inerenti all'utilizzazione dei carnet TIR e ATA;

considerando che, nella prospettiva dell'eliminazione completa delle frontiere interne correlata all'attuazione del mercato unico è opportuno estendere, pure a decorrere dal 1° gennaio 1992, tali ulteriori misure di semplificazione alle operazioni effettuate in base al formulario NATO n. 302;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3/84 del Consiglio (4) relativo al carnet comunitario di circolazione, modificato dal ultimo dal regolamento (CEE) n. 718/91 (5), è abrogato con effetto a decorrere dalla data iniziale di applicabilità del regolamento (CEE) n. 2726/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990 relativo al transito comunitario (6);

considerando che i regolamenti (CEE) n. 3690/86 e (CEE) n. 4283/88 non hanno più ragione d'essere alla data in cui le misure da essi previste cesseranno di essere applicabili; che è opportuno abrogarli con effetto a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3690/86 è abrogato.

Articolo 2

1. Per il trasporto di merci da una località ad un'altra della Comunità che a norma delle disposizioni in vigore sia effettuato in base al formulario NATO n. 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, la Comunità è considerata, per quanto riguarda le modalità di utilizzazione di detto formulario ai fini di detto trasporto, come un solo territorio quale definito dal regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo al territorio doganale della Comunità (7).

2. Qualora un trasporto di cui al paragrafo 1 si effettui in parte attraverso il territorio di un paese terzo,

(1) GU n. L 341 del 4. 12. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 6.
(4) GU n. L 2 del 4. 1. 1984, pag. 1.
(5) GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 4.
(6) GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 1.
(7) GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 1.

le modalità di utilizzazione del formulario NATO n. 302 si applicano ai punti attraverso i quali il trasporto lascia provvisoriamente il territorio doganale della Comunità e vi entra nuovamente.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 4283/88 è abrogato.

Tuttavia, nei limiti in cui riguarda il carnet comunitario di circolazione, esso resta applicabile sino al termine iniziale di applicazione del regolamento (CEE) n. 2726/90.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.